SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 7 settembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 25 agosto 2004, n. **232.**

Proroga del termine previsto per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento dei fascicoli relativi a crimini nazifascisti. Pag. 4

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Salerano Canavese, e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 27 agosto 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Gröne Petra, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale . . . . Pag. 5

DECRETO 27 agosto 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Hernandez Carina Susana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologa . . . . Pag. 6

DECRETO 27 agosto 2004.

Riconoscimento, al sig. Tintori Mario, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo . . . . Pag. 7

DECRETO 27 agosto 2004.

Riconoscimento, al sig. Hasse Stephan Thorsten, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere . . . . Pag. 8

Ministero dell'interno

DECRETO 12 giugno 2004.

Conferimento dell'efficacia civile alla modifica delle circoscrizioni territoriali della diocesi di Lodi e di Cremona. Pag. 9

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 28 luglio 2004.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Caccia al bottino». Pag. 10

DECRETO 28 luglio 2004.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Dado Matto» . . . Pag. 11

Ministero della salute

DECRETO 16 ottobre 2003.

Non iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003 . . . . Pag. 13

DECRETO 7 maggio 2004.

Sospensione del decreto ministeriale del 16 ottobre 2003, relativo alla non iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003. . . . . Pag. 15

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 9 luglio 2004.

Determinazione della nuova misura mensile dell'assegno di incollocabilità, con decorrenza 1º luglio 2004 . . . . . . Pag. 15

DECRETO 12 luglio 2004.

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, in rappresentanza dei lavoratori . . . . Pag. 16

DECRETO 4 agosto 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa edilizia «Matteotti» a r.l., in Spinetoli . . . . . . Pag. 16

DECRETO 5 agosto 2004.

Scioglimento della Società Cooperativa «ECO 1» a r.l., in Pisa. . . . . Pag. 17

DECRETO 23 agosto 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Caseificio sociale Rusteghini a.r.l.», in Rusteghini di Morfasso . . . . . . Pag. 17

DECRETO 23 agosto 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola Montagna Piacentina a r.l.», in Mareto di Farini . . . . Pag. 18

DECRETO 25 agosto 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio service molisano - Soc. coop. a r.l.», in Campobasso . . . . . . Pag. 18

DECRETO 25 agosto 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Acli iniziativa - Piccola soc. coop. a r.l.», in Campobasso . . . . Pag. 19

DECRETO 25 agosto 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Profil plastic - Soc. coop. a r.l.», in Montefalcone del Sannio . . . . . Pag. 19

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 1º settembre 2004.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola, dei vini IGT e dei vini a base spumante per le regioni Abruzzo e Umbria . . . . Pag. 20

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

DECRETO 26 agosto 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Frosinone. . . . . Pag. 21

Regione Toscana

ORDINANZA 9 agosto 2004.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003. Approvazione del piano di primi interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico nel territorio della provincia di Massa Carrara, colpito dagli eccezionali eventi atmosferici del 23 e 24 settembre 2003. Individuazione dei soggetti attuatori ed attribuzione dei finanziamenti. Pag. 22

CIRCOLARI

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

CIRCOLARE 31 agosto 2004, n. **30.**

Reg. CE 2461/99: Campagna 2004/2005. Rese aggiornate semi di girasole coltivati su terreni messi a riposo e destinati alla trasformazione industriale per uso non alimentare. Pag. 24

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Avviso relativo alla scadenza del mandato dei membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) . . . . Pag. 31

Ministero degli affari esteri:

Entrata in vigore del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001 . . . . Pag. 31

Entrata in vigore dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica bolivariana del Venezuela di cooperazione economica, industriale, nel settore delle infrastrutture e allo sviluppo, con protocollo firmato a Caracas il 14 febbraio 2001. Pag. 31

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 3 settembre 2004 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. Pag. 31

Ministero dell'interno:

Riconoscimento della personalità giuridica civile alla Parrocchia Santa Maria Regina della Pace, in Roma . . Pag. 32

Riconoscimento della personalità giuridica civile al Santuario Madonna della Brughiera, in Trivero . . . . . . Pag. 32

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni: Comunicato di rettifica concernente il contratto collettivo nazionale di lavoro, relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 ed il primo biennio economico 2002/2003. . Pag. 32

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Avviso del Ministero delle politiche agricole e forestali relativo al comunicato recante: «Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva "Sannio Caudino Telesino"» . . . . Pag. 32

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 25 agosto 2004, n. **232.**

Proroga del termine previsto per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento dei fascicoli relativi a crimini nazifascisti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 15 maggio 2003, n. 107, entro il quale la Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti deve concludere i propri lavori, è prorogato fino al termine della XIV legislatura.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 agosto 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4993):

Presentato dall'on.le Carli ed altri il 12 maggio 2004;

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 17 maggio 2004 con parere delle commissioni I e IV;

Esaminato dalla II commissione il 25 e 26 maggio 2004; 1° e 6 luglio 2004;

Esaminato in aula il 7 luglio 2004 e approvato il 15 luglio 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 3047):

Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 4ª (Difesa), in sede referente, il 21 luglio 2004 con parere della commissione 1ª;

Esaminato dalla commissione, in sede referente, il 29 luglio 2004;

Assegnato nuovamente alle commissioni riunite 2ª e 4ª, in sede deliberante, il 3 agosto 2004 con parere della commissione 1ª;

Esaminato dalle commissioni riunite, in sede deliberante ed approvato il 3 agosto 2004.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicata è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1, comma 1:

— Il testo del comma 4 dell'art. 2 della legge 15 maggio 2003, n. 107 (Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti), è il seguente:

Art. 2.

Omissis

«4. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione, con la presentazione di una relazione finale sulle risultanze delle indagini svolte.».

04G0265

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Salerano Canavese, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Salerano Canavese (Torino) è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Elio Ottino;

Visto che il predetto amministratore versa nella condizione di ineleggibilità disciplinata dall'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che l'organo consiliare, nonostante la conoscenza della sussistenza della causa ostativa all'espletamento della carica elettiva di sindaco, ha proceduto alla sua convalida;

Considerato che il consiglio, pur diffidato ad ottemperare al dovere di revoca, ha confermato la convalida dell'elezione del sindaco, determinando in tal modo la persistenza di una grave violazione di legge;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Salerano Canavese (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Claudio Ventrice è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Roma, addì 25 agosto 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Salerano Canavese (Torino), rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Elio Ottino, ha posto in essere atti che integrano le gravi e persistenti violazioni di legge previste dalla legge come causa di scioglimento dell'organo elettivo.

Infatti, il sindaco, che già aveva ricoperto per due mandati consecutivi la carica di capo dell'amministrazione, ha ripresentato la propria candidatura nel medesimo comune nonostante il disposto normativo dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Eletto per la terza volta consecutiva, il predetto è incorso, pertanto, nella condizione di ineleggibilità disciplinata dall'art. 51, comma 2, del citato decreto legislativo.

La situazione impeditiva all'assunzione ed all'espletamento del mandato elettorale è stata portata dal prefetto di Torino a conoscenza del consiglio comunale, con nota del 23 giugno 2004. Nonostante ciò, con deliberazione n. 5 datata 1º luglio 2004, quel civico consesso ha convalidato l'elezione del sindaco e dei consiglieri comunali eletti nelle consultazioni amministrative di cui sopra.

L'avvenuta convalida, malgrado il richiamo all'uopo rivolto dal prefetto, concretizza la violazione degli articoli 41 e 51 del decreto legislativo sopracitato. Conseguentemente, il prefetto di Torino, con nota n. 40000203/*bis* - Area II del 14 luglio 2004, ha invitato il sindaco di Salerano Canavese a convocare d'urgenza il consiglio comunale affinché provvedesse a revocare la delibera di convalida sopra richiamata.

Il consiglio comunale di Salerano Canavese, nella seduta del 22 luglio 2004, ha confermato la convalida dell'elezione alla carica di sindaco del sig. Elio Ottino persistendo, in tal modo, nella grave violazione di legge. Infatti, l'inosservanza dell'obbligo di legge, perdurante anche dopo la diffida, ha manifestato inequivocabilmente la volontà di disattendere una prescrizione normativa di valore cogente posta a garanzia delle regole fondamentali che presiedono al corretto svolgimento del procedimento di nomina degli organi di governo dell'ente locale e della sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti per la elezione.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopraccitato.

Si ritiene che, nella fattispecie, essendosi determinata l'ipotesi di gravi e persistenti violazioni di legge, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Salerano Canavese (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Claudio Ventrice.

Roma, 4 agosto 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A08842

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 agosto 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Gröne Petra, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 CE che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

Vista l'istanza della sig.ra Gröne Petra, nata a Werl il 21 settembre 1961, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Staatlich Anerkannte Sozialabeiterin» conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di assistente sociale in Italia;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «DiplomSozialarbeiterin» conseguito presso l'«Fachhochschule Munster» il 4 luglio 1985;

Considerato che l'istante è in possesso dell'«Urkunde» di «Staatlich Anerkannte Sozialarbeiterin» rilasciato dal «Prufungskommission fur die berufspraktische» in data 31 ottobre 1986;

Preso atto dell'esperienza professionale in atti documentata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1) metodologia e modelli del servizio per interventi complessi; 2) metodologia e modelli del servizio sociale per la programmazione; 3) organizzazione e gestione del lavoro e delle risorse umane, oppure al compimento di un tirocinio di adattamento per un periodo di un anno;

Visto il conforme parere della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 maggio 2004;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria, in atti allegato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Gröne Petra, nata a Werl il 21 settembre 1961 cittadina tedesca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali, sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) metodologia e modelli del servizio per interventi complessi; 2) metodologia e modelli del servizio sociale per la programmazione; 3) organizzazione e gestione del lavoro e delle risorse umane, oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 27 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* RETTURA

ALLEGATO *A*

A) il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

B) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

C) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.

D) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sez. A.

E) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un assistente sociale specialista, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

04A08808

DECRETO 27 agosto 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Hernandez Carina Susana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

Vista l'istanza della sig.ra Hernandez Carina Susana, nata a Buenos Aires (Argentina) il 13 novembre 1969, cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologa e psicoterapeuta ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologa e psicoterapeuta;

Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «licenciada en psicologia» presso l'«Universidad del Salvador» il 17 dicembre 1992;

Considerato che la richiedente è iscritta presso il «Ministerio de Salud» dal 15 febbraio 1994, con matricola n. 23277;

Visto il conforme parere nelle Conferenze dei servizi nelle sedute del 25 maggio 2004 e dell'8 luglio 2004;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle conferenze sopra citate;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Ritenuto peraltro che sia necessario che l'esperienza maturata nel campo della psicoterapia sia documentata più chiaramente quanto alla tipologia dell'attività svolta;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Alessandria in data 8 maggio 2003 con scadenza il 14 aprile 2005, per motivi familiari;

Decreta:

1. Alla sig.ra Hernandez Carina Susana, nata a Buenos Aires (Argentina) il 13 novembre 1969, cittadina argentina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

2. L'istanza relativa all'iscrizione all'albo professionale in qualità di psicoterapeuta, verrà riesaminata in altra conferenza dopo aver acquisito l'integrazione istruttoria necessaria.

Roma, 27 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* RETTURA

04A08809

DECRETO 27 agosto 2004.

Riconoscimento, al sig. Tintori Mario, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364 «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Tintori Mario, nato a Bergamo il 15 giugno 1955, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo, conseguito in Svizzera ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Diplome en Psychologie» presso l'«Universitè de Lausanne» nell'ottobre 2001;

Considerato che il richiedente è iscritto presso la «Federation Suisse des Psychologues» di Berna dal 1º giugno 2002;

Viste le determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 25 novembre 2003 del 24 febbraio 2004 in cui si è espresso parere favorevole con applicazione di misure compensative consistenti in una prova attitudinale su: 1) psicologia clinica; 2) teoria e tecnica dei tests o in un tirocinio di adattamento di un anno;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Considerato che, in data in data 6 maggio 2004, il sig. Tintori ha presentato domanda con allegata ulteriore documentazione, per il riesame della precedente decisione;

Visto il conforme parere della Conferenza dei servizi del 25 maggio 2004. che in accoglimento della richiesta, ha deciso di ridurre la misura compensativa precedentemente erogata;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo - sez A, e quella di cui è in possesso l'istante e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative consistenti o in una prova orale sulla seguente materia: 1) teoria e tecnica dei tests o in un tirocinio di adattamento di sei mesi, da espletare in un contesto professionale coerente con la misura compensativa erogata;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Tintori Mario, nato a Bergamo il 15 giugno 1955, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di psicologo quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulla seguente materia: 1) teoria e tecnica dei tests.

Roma, 27 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* RETTURA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone un esame orale da svolgersi in lingua italiana;

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi sez. A;

d) Tirocinio di adattamento ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dello psicologo tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso uno psicologo, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di dieci anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

04A08810

DECRETO 27 agosto 2004.

Riconoscimento, al sig. Hasse Stephan Thorsten, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Hasse Stephan Thorsten nato a Berlino il 22 maggio 1967, cittadino tedesco, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo tedesco di «Ingenieur» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che l'istante ha conseguito il «Diplom-Ingenieur (FH)», presso la «Technische Fachhochschule Berlin» in data 25 gennaio 1994;

Preso atto inoltre che l'istante è iscritto in qualità di membro volontario presso la «Bundesingenieukammer» di Berlino dal 29 gennaio 2001;

Visto il conforme parere della Conferenza dei servizi del 27 aprile 2004;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria;

Considerato che l'istante ha provato di essere in possesso di esperienza professionale maturata in Germania;

Preso atto che il sig. Hasse ha fatto domanda sia per il settore industriale che per il settore civile ambientale;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sez. A, settore industriale, e quella di cui è in possesso l'istante;

Considerato inoltre che per il settore civile ambientale, le eventuali misure compensative non potrebbero comunque colmare il divario formativo esistente;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Hasse Stephan Thorsten, nato a Berlino il 22 maggio 1967, cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A - settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

La domanda per l'iscrizione nel settore civile ambientale è respinta.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo per l'iscrizione alla sez. A settore industriale, è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale; le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie: 1) costruzioni di macchine, 2) impianti industriali.

Roma, 27 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* RETTURA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data inimediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana; L'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale.

04A08811

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 giugno 2004.

Conferimento dell'efficacia civile alla modifica delle circoscrizioni territoriali della diocesi di Lodi e di Cremona.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista l'istanza della Nunziatura Apostolica diretta ad ottenere il conferimento di efficacia civile al provvedimento in data 2 giugno 2003 con il quale la congregazione per i vescovi ha disposto la modifica delle circoscrizioni territoriali della diocesi di Lodi, con sede in Lodi, e della diocesi di Cremona, con sede in Cremona, mediante l'annessione alla diocesi di Cremona, distaccandola dalla diocesi di Lodi, della parrocchia di S. Pietro Apostolo, con sede in Pizzighettone (Cremona);

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1987, modificato con decreto ministeriale 21 dicembre 1989, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Lodi, con sede in Lodi, nella cui circoscrizione territoriale vennero comprese centoventicinque parrocchie;

Visti i decreti ministeriali 7 novembre 2001 e 14 febbraio 2002, con i quali venne riconosciuta la personalità giuridica civile alle parrocchie di Maria Madre della Chiesa, con sede in Sant'Angelo Lodigiano (Lodi) e di S. Giovanni Bosco, con sede in Codogno (Lodi), appartenenti alla diocesi di Lodi;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1986, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Cremona, con sede in Cremona, nella cui circoscrizione territoriale vennero comprese duecentoventitre parrocchie;

Accertato che le suddette diocesi sono iscritte, a termini dell'art. 5 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nel registro delle persone giuridiche;

Visto l'art. 3 dell'accordo 18 febbraio 1984 tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121;

Visti gli articoli 19 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e 14 e 18 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33;

Viste le note verbali in data 11 luglio 1998 e 27 ottobre 1998, con le quali lo Stato italiano e la Santa Sede hanno concordemente preso atto dell'applicazione delle procedure semplificative, previste dall'art. 17, comma 26, della legge 15 maggio 1997, n. 127, al procedimento di riconoscimento giuridico degli enti ecclesiastici disciplinati dalla legge n. 222 del 1985;

Ritenuto che dagli atti in possesso di questo ufficio non risultano elementi ostativi in merito all'accoglimento della richiesta di modifica delle circoscrizioni territoriali delle suddette diocesi;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

Decreta:

Art. 1.

È conferita efficacia civile al provvedimento in data 2 giugno 2003, con il quale la congregazione per i vescovi ha disposto la modifica delle circoscrizioni territoriali delle due diocesi citate in narrativa mediante l'annessione alla diocesi di Cremona, distaccandola dalla diocesi di Lodi, della parrocchia di S. Pietro Apostolo, con sede in Pizzighettone (Cremona).

Art. 2.

A modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 gennaio 1987, modificato con decreto ministeriale 21 dicembre 1989, richiamato in premessa, relativo alla diocesi di Lodi, nella circoscrizione territoriale della diocesi stessa sono comprese centoventisei parrocchie di cui:

dodici in comuni della provincia di Milano;

centosei in comuni della provincia di Lodi;

sei in comuni della provincia di Cremona;

due in comuni della provincia di Pavia.

Art. 3.

A modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 20 ottobre 1986, richiamato in premessa, relativo alla diocesi di Cremona, nella circoscrizione territoriale della diocesi stessa sono comprese duecentoventiquattro parrocchie, di cui:

centosettantacinque in comuni della provincia di Cremona;

diciassette in comuni della provincia di Bergamo;

ventotto in comuni della provincia di Mantova;

quattro in comuni della provincia di Milano.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alle prefetture - uffici territoriali del Governo di Lodi e Cremona perché ne dispongano l'annotazione nel registro delle persone giuridiche.

Roma, 12 giugno 2004

Il Ministro: PISANU

04A08839

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 luglio 2004.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Caccia al bottino».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro della finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la convenzione in data 14 ottobre 2003, con la quale l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Caccia al bottino», prevista nel piano succitato, in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357 e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 20931 COA LTT del 26 maggio 2004 che ha fissato il prezzo dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 23 agosto 2004 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Caccia al bottino».

Art. 2.

Vengono messi in distribuzione n. 30.240.000 biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!» ed una sintesi delle regole di gioco. Sul lato destro del biglietto è presente l'area di gioco che riproduce l'immagine di un «tesoro», ricoperta da speciale vernice asportabile, all'interno della quale sono riprodotti i simboli di gioco nonché l'importo del premio da attribuire in caso di vincita. Nella parte inferiore del biglietto è impressa la numerazione sequenziale del biglietto all'interno di ogni blocchetto.

Nella parte posteriore del biglietto sono riportati l'importo dei premi, le modalità per ottenere il pagamento, il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 1,00.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita scoprendola, mediante raschiatura nel modo seguente. Si deve grattare l'area di gioco che riproduce l'immagine del «tesoro»; se si trova il simbolo raffigurante il «bottino» si vince la somma indicata sotto il simbolo stesso.

L'ammontare dei premi è indicato nel successivo art. 5 nonché sul retro del biglietto.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 16.327.200,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 3.124.800 premi di € 1,00;

n. 2.016.000 premi di € 2,00;

n. 504.000 premi di € 3,00;

n. 201.600 premi di € 6,00;

n. 151.200 premi di € 10,00;

n. 100.800 premi di € 20,00;

n. 50.400 premi di € 40,00;

n. 6.048 premi di € 100,00;

n. 60 premi di € 5.000,00.

Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi fino ad euro 100,00 viene effettuato - previa validazione del biglietto, da un qualsiasi punto vendita autorizzato.

Il pagamento dei premi di euro 5.000,00 deve essere richiesto presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale.

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio lotterie nazionali. I biglietti devono, infine, risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di decadenza, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 luglio 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 361

04A08854

DECRETO 28 luglio 2004.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Dado Matto».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro della finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la convenzione in data 14 ottobre 2003, con la quale l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Dado Matto», prevista nel piano succitato, in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357 e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 20931 COA LTT del 26 maggio 2004 che ha fissato il prezzo dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 1° settembre 2004 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Dado Matto».

Art. 2.

Vengono messi in distribuzione n. 40.320.000 biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!» ed una sintesi delle regole di gioco. Sul lato destro del biglietto è presente un rettangolo, ricoperto da speciale vernice asportabile, suddiviso in sei caselle, che costituiscono le sei «giocate», all'interno delle quali è riprodotta l'immagine di due dadi. In alto, a destra di tale area, è presente un rettangolo più piccolo recante l'immagine di due dadi e la scritta «il punteggio del banco». Nella parte inferiore del biglietto è impressa la numerazione sequenziale del biglietto all'interno di ogni blocchetto.

Nella parte posteriore del biglietto sono riportati l'importo dei premi, le modalità per ottenere il pagamento, il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 2,00.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita scoprendola, mediante raschiatura nel modo seguente. Si devono grattare tutte le caselle, quelle costituenti le sei giocate e quella del «banco»; se il punteggio dei dadi di una o più giocate supera il punteggio dei dadi del «banco», si vince il premio dell'importo indicato nella giocata, o nelle giocate, vincenti. Pertanto, con uno stesso biglietto si possono conseguire una o più vincite.

L'ammontare dei premi è indicato nel successivo art. 5 nonché sul retro del biglietto.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 49.311.360,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 4.300.800 premi di € 2,00;
n. 2.688.000 premi di € 3,00;
n. 1.075.200 premi di € 7,00;
n. 537.600 premi di € 11,00;
n. 403.200 premi di € 20,00;
n. 146.664 premi di € 40,00;
n. 16.800 premi di € 70,00;
n. 8.400 premi di € 110,00;
n. 672 premi di € 700,00;
n. 168 premi di € 1.100,00;
n. 36 premi di € 70.000,00.

Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi fino ad euro 110,00 viene effettuato - previa validazione del biglietto, da un qualsiasi punto vendita autorizzato.

Il pagamento dei premi di euro 700,00 e 1.100,00 deve essere richiesto presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale.

Il pagamento dei premi di euro 70.000,00 deve essere richiesto presso l'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, via Mosca, 9 - 00142 Roma, anche con lettera raccomandata a.r., oppure presso uno sportello di Banca Intesa. In tal caso la banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro all'ufficio pagamenti del Consorzio lotterie nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio lotterie nazionali. I biglietti devono, infine,

risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di decadenza, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 luglio 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 362

04A08855

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 ottobre 2003.

Non iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6;

Vista la decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003, relativa alla non iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione;

Visto in particolare il punto 7 delle premesse della suddetta decisione secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione non sono conformi ai requisiti specificati all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti metalaxil;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 della decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003, il periodo di moratoria per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti metalaxil deve essere il più breve possibile e comunque non superiore a diciotto mesi a decorrere dalla data di adozione della citata decisione comunitaria;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva metalaxil non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metalaxil, elencati nell'allegato al presente decreto sono revocate a partire dal 2 novembre 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti metalaxil è consentita fino al 1° novembre 2004.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti metalaxil sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2003
Ufficio di controllo preventivo dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 119

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA METALAXIL

nome prodotto	N° reg.	Data reg.	Impresa
METAMIX M WP	009741	07/09/98	AGRIMIX S.R.L.
METAMIX R LIQUIDO	009742	07/09/98	AGRIMIX S.R.L.
AMPELOSAN GOLD R-LIQUIDO	010750	12/03/01	AGRIMIX S.R.L.
AMPELOSAN GOLD M WP	010751	12/03/01	AGRIMIX S.R.L.
ASTER	010549	20/07/00	AGROSOL S.R.L.
ASTER MZ	010946	05/06/01	AGROSOL S.R.L.
CUMETA SC	010701	15/02/01	CHIMIBERG S.R.L.
SPORAMIL MZ	010576	06/09/00	COMMERCIAL QUIMICA MASSO' S.A.
SPORAMIL R	011318	09/05/02	COMMERCIAL QUIMICA MASSO' S.A.
SPORAMIL COMBI	011441	23/09/02	COMMERCIAL QUIMICA MASSO' S.A.
ANTICRITTOGAMICO AE	010806/PPO	11/04/01	COMPO AGRICOLTURA S.P.A.
VOLLEY MZ	011233	13/03/02	GEOFIN S.R.L.
ARMETIL M	010174	11/10/99	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.
ARMETIL COMBRE SC	010175	11/10/99	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.
MEVAXIL M	010985	12/07/01	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.
MEVAXIL R	010989	12/07/01	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.
ARMETIL COMBI	011041	11/10/01	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.
MEVAXIL COMBI	011138	08/01/02	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.
KEEPER	011260	04/04/02	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.
MIXIDAN MZ	009317	01/09/97	ISAGRO ITALIA S.R.L.
EUCRITT COMBI	004798	05/06/82	ISAGRO S.P.A.
EUCRITT RAME	010030	24/05/99	ISAGRO S.P.A.
MIXIDAN R WG	010043	25/05/99	ISAGRO S.P.A.
EUCRITT RAME WG	010148	15/09/99	ISAGRO S.P.A.
MIXIDAN R	010149	15/09/99	ISAGRO S.P.A.
CUPROFRUT COMBI	008494	30/03/94	ITAL AGRO S.R.L.
TIXAL M	010658	29/12/00	MANICA S.P.A.
TIXAL MZ	011488	22/10/02	MANICA S.P.A.
AXYL M WG	010272	10/01/00	NEW AGRI S.R.L.
AXYL R WG	010273	10/01/00	NEW AGRI S.R.L.
MEXIL 5G	010113	27/07/99	SCAM S.R.L.
SILVEISS 5G	011024	25/09/01	SCAM S.R.L.
MEXIL-R WDG BLU	011368	10/06/02	SCAM S.R.L.
WORKS SC	010986	12/07/01	SEPRAN S.A.S.
EUCRITT F	004799	05/06/82	SIAPA S.R.L.
EUCRITT 5 G	004800	05/06/82	SIAPA S.R.L.
EUCRITT	004865	19/06/82	SIAPA S.R.L.
EUCRITT TRIPLO	010136	02/09/99	SIAPA S.R.L.
EUCRITT TRIPLO NC	011358	05/06/02	SIAPA S.R.L.
RIDOMIL 5 G	004627	13/01/82	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
FUBOL	004629	13/01/82	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
RIDOMIL R	004630	13/01/82	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
RIDOMIL MZ	004711	03/03/82	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
RIDOMIL COMBI	004720	03/03/82	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
APRON	004876	19/06/82	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
FLARE R	004877	19/06/82	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
RIDOMIL MULTI FW	004949	15/10/82	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
RELAX	006948	28/01/87	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
RELAX F	008120	09/11/92	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
MEXIL R FL	008518	07/07/94	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
RIDOMIL R LIQUIDO	008584	03/12/94	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
MEXIL MZ BLU	008615	23/12/94	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
MEXIL MZ	008748	14/04/95	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
...MIL R WG	010687	31/01/01	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
...NOMETA M 8-64	009911	18/01/99	TECNITERRA S.R.L.
...EPLANET	010766	23/03/01	TECOMAG S.R.L.
VOLLEY R	011179	05/02/02	TECOMAG S.R.L.
PLANET C	009794	02/11/98	UNITED PHOSPHORUS L.T.D.

04A08840

DECRETO 7 maggio 2004.

Sospensione del decreto ministeriale del 16 ottobre 2003, relativo alla non iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6;

Vista la decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003, relativa alla non iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione;

Visto il decreto ministeriale del 16 ottobre 2003 che ha recepito la decisione della Commissione 2003/308/CE relativa alla non iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva;

Vista l'ordinanza del presidente del tribunale di primo grado delle Comunità europee del 5 agosto 2003, causa T-158/03 R Industrias Quimicas del Vallés SA/Commissione, che ha respinto la domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003, concernente la non iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva;

Considerato che l'impresa Industrias Quimicas del Vallés SA ha proposto, conformemente agli articoli 225 CE e 57, secondo comma, dello statuto della Corte di giustizia, un ricorso contro l'ordinanza del presidente del tribunale di primo grado delle Comunità europee del 5 agosto 2003, causa T-158/03 R Industrias Quimicas del Vallés SA/Commissione;

Vista l'ordinanza del Presidente della Corte di giustizia N. C-365/03 P (R) del 21 ottobre 2003 che ha disposto l'annullamento dell'ordinanza del presidente del tribunale di primo grado delle Comunità europee del 5 agosto 2003, causa T-158/03 R Industrias Quimicas del Vallés SA/Commissione e la sospensione dell'esecuzione della decisione Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003, concernente la non iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 27 ottobre 2003 che invita gli Stati membri a sospendere le procedure di recepimento della decisione della Commissione 2003/308/CE;

Decreta:

È sospeso il decreto ministeriale del 16 ottobre 2003 che ha recepito la decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003, concernente la non iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attesa della pronuncia definitiva della sentenza del tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-158/03.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Sanità, foglio n. 16

04A08841

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 luglio 2004.

Determinazione della nuova misura mensile dell'assegno di incollocabilità, con decorrenza 1º luglio 2004.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 20, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che dispone, fra l'altro, la rivalutazione dell'assegno di incollocabilità di cui all'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, con cadenza annuale;

Vista la delibera n. 444 adottata dal Presidente-Commissario straordinario dell'INAIL in data 17 giugno 2004, che ha proposto il nuovo importo dell'assegno di cui si tratta con decorrenza 1º luglio 2004 sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta fra il 2002 e il 2003, registrata dall'ISTAT e risultata pari al 2,5 per cento;

Considerato che la delibera suddetta ha tenuto conto, come per lo scorso anno, delle indicazioni contenute nella circolare n. 66 del 10 luglio 2001, emanata dalla Direzione generale dell'impiego, orientamento e formazione, per quanto riguarda la sussistenza dell'assegno di cui si tratta, le modalità di erogazione dello stesso, nonché i soggetti beneficiari, anche in presenza dell'evoluzione normativa concernente l'incollocabilità;

Ritenuto di determinare il nuovo importo dell'assegno di incollocabilità;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 2003;

Decreta:

Con decorrenza 1º luglio 2004, l'importo mensile dell'assegno di cui in premessa è determinato nella misura di € 210,43.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2004

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 99

04A08843

DECRETO 12 luglio 2004.

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, in rappresentanza dei lavoratori.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PIACENZA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 02/02 del 15 gennaio 2002, con cui il dott. Giorgio Cantarelli veniva nominato componente effettivo in seno alla Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, in rappresentanza dei lavoratori;

Viste le dimissioni presentate dal dott. Giorgio Cantarelli in data 9 luglio 2004;

Ritenuta la necessità di dover provvedere a tale sostituzione;

Vista la nota con la quale la C.I.S.L. di Piacenza in data 9 luglio 2004 ha designato quale proprio rappresentante effettivo, in seno alla predetta commissione, il sig. Di Barbora Marco;

Decreta:

Il sig. Di Barbora Marco, nato a Piacenza il 28 aprile 1949, è nominato componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, in rappresentanza dei lavoratori, in sosttuzione del dott. Giorgio Cantarelli, dimissionario.

Piacenza, 12 luglio 2004

Il direttore provinciale reggente: FILOSA

04A08795

DECRETO 4 agosto 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa edilizia «Matteotti» a r.l., in Spinetoli.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASCOLI PICENO

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative» che innovando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiesdecies* che recita «.....l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 del Ministero delle attività produttive e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa il permanere presso le direzìoni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Atteso che la sotto elencata società cooperativa è in liquidazione da oltre un quinquennio;

Vista la documentazione in possesso di questa direzione provinciale del lavoro e preso atto della visura camerale della sottoelencata società cooperativa, in liquidazione dalla quale risulta che la stessa non ha depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Dispone:

Che la società cooperativa sottoelencata è cancellata dal registro delle imprese:

Soc. coop. Edilizia «Matteotti» a r.l., con sede in Spinetoli (Ascoli Piceno), costituita il 18 novembre 1983, numero R.E.A. 105317;

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, i creditori o chiunque abbia interesse, può presentare a questa direzione provinciale del lavoro formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale del lavoro comunicherà alla conservatoria del registro delle imprese territorialmente competente, la società cooperativa sopra elencata al fine di provvedere alla cancellazione della stessa dal registro società.

Ascoli Piceno, 4 agosto 2004

Il dirigente provinciale: RICCI

04A08817

DECRETO 5 agosto 2004.

Scioglimento della Società Cooperativa «ECO 1» a r.l., in Pisa

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PISA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzoni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione sottoscritta il 30 novembre 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, che determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio per atto dell'autorità amministrativa;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 mediante comunicazione del 15 aprile 2004 al presidente del consiglio di amministrazione ed al presidente del collegio sindacale della cooperativa «ECO 1» a r.l., ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 2004, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società Cooperativa «ECO 1» a r.l. con sede in Pisa costituita per rogito notaio Sergio Napolitano di Pontedera in data 20 giugno 2000 - repertorio n. 38716 - registro imprese n. 21637/00.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Pisa, 5 agosto 2004

Il direttore provinciale: ANTONUCCI

04A08796

DECRETO 23 agosto 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Caseificio sociale Rusteghini a.r.l.», in Rusteghini di Morfasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PIACENZA

Visto l'art. 2545/17 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la legge 31 gennaio 1992;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento a livello provinciale delle procedure di scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti ex art. 2545/17 del codice civile, primo comma;

Vista la nota del 10 ottobre 2002 con la quale l'Ispettore incaricato dichiarava di non aver potuto espletare la revisione;

Vista la dichiarazione resa dal legale rappresentante in data 14 luglio 2004 della cooperativa «Caseificio sociale Rusteghini a r.l.», con sede in Rusteghini di Morfasso (Piacenza) da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal succitato art. 2545/17 codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV espresso in data 7 ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Caseificio sociale Rusteghini a r.l.», con sede in Rusteghini di Morfasso (Piacenza), costituita per rogito notaio dott. Carlo Monti in data 18 maggio 1958 , repertorio n. 5284 - codice fiscale e numero iscrizione CCIAA di Piacenza: 00310990338 - BUSC n. 143/61830 - è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545/17 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Piacenza, 23 agosto 2004

Il direttore provinciale reggente: FILOSA

04A08818

DECRETO 23 agosto 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola Montagna Piacentina a r.l.», in Mareto di Farini.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PIACENZA

Visto l'art. 2545/17 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975 n. 400;

Vista la legge 31 gennaio 1992;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento a livello provinciale delle procedure di scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti ex art. 2545/17 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della cooperativa «Agricola Montagna piacentina a r.l.» con sede in Mareto di Farini (Piacenza) da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal succitato art. 2545/17 del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione V Area II espresso in data 30 giugno 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Agricola Montagna Piacentina a r.l.», con sede in Mareto di Farini (Piacenza), costituita per rogito notaio dott. Mario Ferrerio in data 9 maggio 1986 - rep. 51581, codice fiscale e numero iscrizione CCIAA di Piacenza : 00924400336 - BUSC n. 913/220081 - è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545/17 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Piacenza, 23 agosto 2004

Il direttore provinciale reggente: FILOSA

04A08819

DECRETO 25 agosto 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio service molisano - Soc. coop. a r.l.», in Campobasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative, senza la nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per la società cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 26 maggio 2004 al presidente del consiglio d'amministrazione della cooperativa «Consorzio Service Molisano - Soc. coop a r.l.» ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 2004, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Consorzio service molisano - Soc. coop. a.r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Colavita Luigi in data 30 maggio 2002, repertorio n. 15481, registro imprese n. 110836 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01470360700, posizione B.U.S.C. n. 1524/305593.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Campobasso, 25 agosto 2004

Il direttore provinciale reggente: BRUNETTI

04A08788

DECRETO 25 agosto 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Acli iniziativa - Piccola soc. coop. a r.l.», in Campobasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative, senza la nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per la società cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 26 maggio 2004 al presidente del consiglio d'amministrazione della cooperativa «Acli iniziativa - Piccola soc. coop a r.l.» ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 2004, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Acli Iniziativa - Piccola soc. coop. a.r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Giordano Eliodoro in data 3 dicembre 1999, repertorio n. 223 registro imprese n. 106569 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01404280701, posizione B.U.S.C. n. 1391/290452.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Campobasso, 25 agosto 2004

Il direttore provinciale reggente: BRUNETTI

04A08789

DECRETO 25 agosto 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Profil plastic - Soc. coop. a r.l.», in Montefalcone del Sannio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni

provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative, senza la nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per la società cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 16 giugno 2004 al presidente del consiglio d'amministrazione della cooperativa «Profil Plastic - Soc. coop a r.l.» ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2004, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Profil plastic - Soc. coop. a.r.l.», con sede in Montefalcone del Sannio, costituita per rogito notaio dott. Macchiagodena Giuseppe in data 5 febbraio 1981, repertorio n. 65582 registro imprese n. 68565 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita IV.A. n. 00246080709, posizione B.U.S.C. n. 728/183021.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Campobasso, 25 agosto 2004

Il direttore provinciale reggente: BRUNETTI

04A08790

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1° settembre 2004.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola, dei vini IGT e dei vini a base spumante per le regioni Abruzzo e Umbria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettere *C)* e *D)*, che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola.

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, del 3 dicembre 2001, n. 281, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 «recante norme per la repressione delle frodi nelle preparazione dei mosti, vini e aceti;

Visti gli attestati degli assessorati all'agricoltura della regione Abruzzo e della regione Umbria, con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato, altresi, che la regione Umbria ha indicato le varietà di uve per le quali è consentito l'aumento del titolo alcolometrico delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 14 luglio 2003;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2004-2005 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti:

dalle uve raccolte nelle aree viticole della regione Umbria atte a dare vini da tavola e vini a IGT nonché per le seguenti varietà di uve atte a dare vini spumanti: Chardonnay bianco, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Grechetto bianco;

dalle uve raccolte nelle aree viticole della regione Abruzzo atte a dare vini da tavola e vini a IGT;

2. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale è effettuato secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 1° settembre 2004

Il direttore generale: PETROLI

04A08852

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 26 agosto 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Frosinone.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 e stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 16 agosto 2004, prot. 101418, con la quale è stata comunicata per i giorni 13 e 14 agosto la causa di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliari per quanto concerne l'accettazione delle note e di irregolare funzionamento, parzialmente garantito, del servizio di ispezioni ipotecarie dell'ufficio provinciale di Frosinone;

Accertato che tale interruzione è da attribuirsi ai lavori urgenti per lo spostamento del quadro elettrico, con conseguente interruzione dei compiti di istituto connessi ai servizi di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Vista la nota n. 317 E/G del 23 agosto 2004 inviata all'ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella direzione compartimentale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

per i giorni 13 e 14 agosto 2004, mancato funzionamento per sospensione delle attività connesse ai servizi di pubblicità immobiliare;

Regione Lazio:

Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2004

Il direttore regionale: CESARO

04A08764

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 9 agosto 2004.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003. Approvazione del piano di primi interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico nel territorio della provincia di Massa Carrara, colpito dagli eccezionali eventi atmosferici del 23 e 24 settembre 2003. Individuazione dei soggetti attuatori ed attribuzione dei finanziamenti.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Vistl il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003 con il quale ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 settembre 2004 per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 con la quale l'assessore alla protezione civile della regione Toscana è stato nominato Commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le competenze attribuite al Commissario ai sensi degli articoli 1 e 6 dell'ordinanza sopra richiamata;

Richiamata la propria ordinanza n. A/4 del 19 aprile 2004 che destina € 2.900.000,00 al finanziamento delle spese per la realizzazione di un piano di primi interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico;

Richiamata l'ordinanza commissariale A/3 del 30 gennaio 2003 che, in attuazione dell'ordinanza commissariale n. A/1 del 18 dicembre 2003, ha attivato la redazione di studi, verifiche di fattibilità e progetti preliminari per la definizione del programma di interventi di riequilibrio idrogeologico delle aree colpite;

Dato atto che d'intesa con gli enti locali interessati, tenuto conto delle prime risultanze degli studi e delle verifiche di cui al punto precedente, sono stati individuati gli interventi più urgenti in relazione alle situazioni di rischio in essere (allegato *A*);

Dato atto che gli interventi di cui all'allegato *A* alla presente ordinanza sono stati individuati tenendo conto dell'esigenza di garantire la rimozione o comunque la significativa mitigazione del rischio locale, senza effetti negativi in aree diverse da quella di intervento e senza pregiudicare la realizzazione del progetto complessivo di messa in sicurezza delle aree colpite;

Considerato che nell'allegato *A* sono stati individuati anche i soggetti attuatori degli interventi ed i finanziamenti loro attribuiti;

Ritenuto opportuno avvalersi dei soggetti attuatori degli interventi per quanto attiene la progettazione, approvazione, appalto ed esecuzione dei lavori con la facoltà di utilizzare le deroghe e gli strumenti previsti nell'ordinanza n. 3325 del 7 novembre 2003;

Ritenuto di stabilire che gli interventi di cui all'allegato *A* debbano essere progettati ed aggiudicati entro il termine di novanta giorni dalla data della presente ordinanza e comunque ultimati entro 12 mesi dalla stessa data;

Ritenuto di stabilire con successiva ordinanza le modalità di erogazione dei finanziamenti, di monitoraggio dei lavori e di rendicontazione delle spese;

Vista la decisione del Comitato tecnico per la programmazione del 20 gennaio 2003, come integrata e modificata dalla decisione del 29 aprile 2004, che individua le strutture organizzative della regione Toscana, poste all'interno delle direzioni generali, che svolgono attività di supporto ai commissari delegati;

Ordina:

1. Di individuare come prioritari gli interventi elencati nell'allegato *A* per un importo di € 2.900.000,00.

2. Di nominare soggetti attuatori degli interventi quelli elencati nell'allegato *A* attribuendo a ciascuno di essi i finanziamenti ivi indicati per un totale di € 2.900.000,00.

3. Di avvalersi dei soggetti attuatori per quanto attiene la progettazione, approvazione, appalto ed esecuzione dei lavori con la facoltà di utilizzare le deroghe e gli strumenti previsti nell'ordinanza n. 3325 del 7 novembre 2003.

4. Che gli interventi di cui all'allegato *A* debbano essere progettati ed aggiudicati entro il termine di novanta giorni dalla data della presente ordinanza e comunque ultimati entro 12 mesi dalla stessa data.

5. Di stabilire con successiva ordinanza le modalità di erogazione dei finanziamenti, di monitoraggio dei lavori e di rendicontazione delle spese.

Di comunicare la presente ordinanza ai soggetti attuatori degli interventi, alle strutture regionali interessate, al Bacino regionale Toscana Nord e di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana, nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 9 agosto 2004

Il commissario delegato: FRANCI

Allegato A

Evento alluvionale del 23.09.2003 in Provincia di Massa Carrara - Primi interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico

Num. Intervento	Descrizione dell'intervento	Comune	Bacino	Soggetto attuatore	Importo finanziato (euro)
1	Realizzazione di due briglie selettive finalizzate alla normalizzazione trasporto solido sul T. Carrione a monte del "Ponte di ferro".	Carrara	Toscana Nord	Comune di Carrara	1.400.000,00
2	Prima sistemazione idrogeologica di versanti ed alveo dei fossi di Montecchia e Fossatello, e realizzazione di attraversamento stradale.	Carrara	Toscana Nord	Provincia di Massa Carrara	210.000,00
3	Prima sistemazione dissesti idrogeologici fosso di Boecchia e adeguamento attraversamenti.	Carrara	Toscana Nord	Provincia di Massa Carrara	310.000,00
4	Sistemazione movimenti franosi a monte e valle delle abitazioni popolari di Miseglia.	Carrara	Toscana Nord	Provincia di Massa Carrara	350.000,00
5	Sistemazione idrogeologica in località "La Foce" a monte dell'edificio INPS.	Carrara	Toscana Nord	Provincia di Massa Carrara	200.000,00
6	Sistemazione idrogeologica del Fosso della Piana tra l'abitato di Miseglia e la confluenza con il Torrente Carrione.	Carrara	Toscana Nord	Provincia di Massa Carrara	130.000,00
7	Prima sistemazione movimenti franosi in località Gragnana.	Carrara	Toscana Nord	Provincia di Massa Carrara	300.000,00
				Totale importo finanziato	**2.900.000,00**

04A08755

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 31 agosto 2004, n. **30.**

Reg. CE 2461/99: Campagna 2004/2005. Rese aggiornate semi di girasole coltivati su terreni messi a riposo e destinati alla trasformazione industriale per uso non alimentare.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Uff. cereali

Agli assessorati regionali agricoltura

Agli assessorati prov. autonome Trento e Bolzano

Agli O.P.R. : AGREA - ARTEA - AVEPA - Organismo pagatore regione Lombardia

All'Ente nazionale risi

Alle organizzazioni professionali agricole: Coldiretti - Confagricoltura - C.I.A. - Copagri - E.N.P.T.A. - Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.Pi. - F.Agr.I. - ANPA - ASSITOL

Ai C.A.A. riconosciuti

Con riferimento al reg. CE 2461/99, art. 9, paragrafo 2 e decreto Mi.P.A.F. del 4 aprile 2000, si rendono note le rese aggiornate, da applicare solo nelle zone omogenee interessate alla stipula dei contratti di seme di girasole presentati nella campagna 2004/2005.

Ai fini della loro determinazione, sono stati confrontati ed elaborati i dati delle rese preventive di produzione campagna 2004, con le rese aggiornate ottenute da rilevazioni effettuate durante l'anno di coltivazione in corso ed opportunamente valutate come di seguito specificato:

1) analisi dei dati alimentari;

2) determinazione dell'intervallo di resa non alimentare accettabile mediante somma e sottrazione della deviazione standard (media $-\sigma$ media $+\sigma$);

3) attribuzione dell'85% delle rese alimentari per l'ottenimento delle rese no-food nelle zone di pianura purché morfologicamente omogenee;

4) attribuzione del 70% delle rese alimentari per l'ottenimento delle rese no-food nelle zone di collina e montagna, considerando la disomogeneità del territorio collinare e montano;

5) applicazione delle variazioni di resa con modulazione in base all'affidabilità delle rese aggiornate, valutata sul numero di campioni disponibili per zona omogenea:

nelle zone con nessuna o una sola rilevazione, non sono state applicate variazioni;

nelle zone con una rilevazione, applicazione del 50% della variazione;

nelle zone con due o più rilevazioni, applicazione dell'intera variazione.

6) determinazione di una perdita durante le operazioni di raccolta dei semi di girasole pari al 7% (cfr. bibliografia tecnica).

Si precisa inoltre che, nel rispetto della normativa vigente, il coltivatore non appena ultimata la fase di raccolta è tenuto a consegnare, la quantità totale di materia prima ottenuta al primo trasformatore o acquirente collettore, sottoscrivendo congiuntamente l'apposito modello di dichiarazione di raccolta e di consegna «All. F» che dovrà essere presentato all'O.P. competente entro il 31 dicembre della campagna in corso.

Qualora, per causa di forza maggiore, si verifichi una qualsiasi riduzione della quantità raccolta e conseguentemente della resa individuale, rispetto a quella riportata nel contratto iniziale, i contraenti devono provvedere a presentare unitamente al modello di variazione «All. C», una documentazione giustificativa rilasciata da organi competenti, quali ispettorati regionali, comuni, o perizie asseverate rilasciate da agronomi iscritti all'albo in duplice copia (un originale ed una copia conforme).

La documentazione giustificativa sopradetta allegata al modello di variazione «C» può essere trasmessa in fotocopia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformità all'originale, con firma del produttore e fotocopia di un documento valido.

Roma, 31 agosto 2004

Il titolare dell'area autorizzazione pagamenti
GULINELLI

AGEA RESE GIRASOLE Raccolto 2004

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA 2004 ton/ha	NOTE
001	1	TO	Montagna interna	1,22	
001	3	TO	Collina interna	1,83	
001	5	TO	Pianura	1,96	
002	1	VC	Montagna interna	1,16	
002	3	VC	Collina interna	1,43	
002	5	VC	Pianura	1,98	
003	1	NO	Montagna interna	1,29	
003	3	NO	Collina interna	1,57	
003	5	NO	Pianura	1,44	
004	1	CN	Montagna interna	1,13	
004	3	CN	Collina interna	1,39	
004	5	CN	Pianura	2,10	
005	3	AT	Collina interna	1,56	
005	5	AT	Pianura	1,69	
006	1	AL	Montagna interna	1,16	
006	3	AL	Collina interna	1,24	**diminuzione**
006	5	AL	Pianura	1,43	**diminuzione**
007	1	AO	montagna int.	1,16	
008	1	IM	montagna int.	1,10	
008	3	IM	collina int.	1,10	
008	4	IM	collina lit.	1,10	
009	1	SV	montagna int.	1,41	
009	2	SV	montagna lit.	1,41	
009	3	SV	collina int.	1,41	
009	4	SV	collina lit.	1,41	
010	1	GE	montagna int.	1,10	
010	2	GE	montagna lit.	1,10	
010	3	GE	collina int.	1,10	
010	4	GE	collina lit.	1,10	
011	1	SP	montagna int.	1,10	
011	3	SP	collina int.	1,10	
011	4	SP	collina lit.	1,10	
012	1	VA	montagna int.	1,10	
012	3	VA	collina int.	1,35	
012	5	VA	pianura	1,78	
013	1	CO	montagna int.	1,10	
013	3	CO	collina int.	1,59	
013	5	CO	pianura	2,07	
014	1	SO	montagna int.	1,10	
015	3	MI	collina int.	1,59	
015	5	MI	pianura	2,05	
016	1	BG	montagna int.	1,56	
016	3	BG	collina int.	1,56	

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA 2004 ton/ha	NOTE
016	5	BG	pianura	2,05	
017	1	BS	montagna int.	1,56	
017	3	BS	collina int.	1,97	
017	5	BS	pianura	2,44	
018	1	PV	montagna int.	1,23	
018	3	PV	collina int.	1,84	
018	5	PV	pianura	2,07	
019	5	CR	pianura	2,70	
020	3	MN	collina int.	1,95	
020	5	MN	pianura	2,69	
021	1	BZ	montagna int.	1,10	
022	1	TN	montagna int.	1,10	
023	1	VR	montagna int.	1,46	
023	3	VR	collina int.	1,67	
023	5	VR	pianura	2,44	
024	1	VI	montagna int.	2,03	
024	3	VI	collina int.	2,49	
024	5	VI	pianura	2,46	
025	1	BL	montagna int.	1,68	
026	3	TV	collina int.	1,95	
026	5	TV	pianura	2,37	
027	5	VE	pianura	2,81	
028	3	PD	collina int.	2,40	
028	5	PD	pianura	2,67	
029	5	RO	pianura	3,00	
030	1	UD	montagna int.	1,33	
030	3	UD	collina int.	1,85	
030	5	UD	pianura	2,41	
031	3	GO	collina int.	1,25	
031	5	GO	pianura	2,43	
032	4	TS	collina lit.	1,20	
033	1	PC	montagna int.	1,25	
033	3	PC	collina int.	1,95	
033	5	PC	pianura	1,89	
034	1	PR	montagna int.	1,32	
034	3	PR	collina int.	2,55	
034	5	PR	pianura	2,26	**aumento**
035	1	RE	montagna int.	1,10	
035	3	RE	collina int.	1,39	
035	5	RE	pianura	2,04	
036	1	MO	montagna int.	1,27	
036	3	MO	collina int.	1,77	
036	5	MO	pianura	2,37	
037	1	BO	montagna int.	1,16	
037	3	BO	collina int.	2,24	
037	5	BO	pianura	2,65	
038	5	FE	pianura	2,79	

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA 2004 ton/ha	NOTE
039	3	RA	collina int.	2,11	
039	5	RA	pianura	2,49	
040	1	FC	montagna int.	1,10	
040	3	FC	collina int.	1,60	
040	5	FC	pianura	2,34	**diminuzione**
041	1	PU	montagna int.	1,36	
041	3	PU	collina int.	1,36	**diminuzione**
041	4	PU	collina lit.	1,61	**diminuzione**
042	1	AN	montagna int.	1,78	
042	3	AN	collina int.	1,48	**diminuzione**
042	4	AN	collina lit.	1,98	**diminuzione**
043	1	MC	montagna int.	1,55	
043	3	MC	collina int.	1,78	
043	4	MC	collina lit.	1,95	
044	1	AP	montagna int.	1,36	
044	3	AP	collina int.	1,75	
044	4	AP	collina lit.	1,86	
045	1	MS	montagna int.	1,10	
045	2	MS	montagna lit.	1,10	
045	3	MS	collina int.	1,40	
046	1	LU	montagna int.	1,10	
046	2	LU	montagna lit.	1,10	
046	5	LU	pianura	1,41	
047	1	PT	montagna int.	1,24	
047	3	PT	collina int.	1,57	
048	1	FI	montagna int.	1,10	
048	3	FI	collina int.	1,91	**aumento**
048	5	FI	pianura	2,12	**aumento**
049	4	LI	collina lit.	1,66	**aumento**
050	3	PI	collina int.	1,51	**aumento**
050	4	PI	collina lit.	1,64	
050	5	PI	pianura	1,70	**aumento**
051	1	AR	montagna int.	1,25	
051	3	AR	collina int.	1,53	
052	1	SI	montagna int.	1,10	
052	3	SI	collina int.	1,51	
053	1	GR	montagna int.	1,19	
053	3	GR	collina int.	1,40	
053	4	GR	collina lit.	1,40	
053	5	GR	pianura	1,40	
054	1	PG	montagna int.	1,75	
054	3	PG	collina int.	1,50	
055	1	TR	montagna int.	1,35	
055	3	TR	collina int.	1,58	**aumento**
056	3	VT	collina int.	1,30	
056	5	VT	pianura	1,45	
057	1	RI	montagna int.	1,95	

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA 2004 ton/ha	NOTE
057	3	RI	collina int.	1,45	
058	1	RM	montagna int.	1,37	
058	3	RM	collina int.	1,32	
058	4	RM	collina lit.	1,72	
058	5	RM	pianura	1,48	
059	1	LT	montagna int.	1,39	
059	3	LT	collina int.	1,68	
059	4	LT	collina lit.	1,32	
059	5	LT	pianura	1,70	
060	1	FR	montagna int.	1,10	
060	3	FR	collina int.	1,12	
061	1	CE	montagna int.	1,10	
061	3	CE	collina int.	1,12	
061	4	CE	collina lit.	1,21	
061	5	CE	pianura	1,21	
062	1	BN	montagna int.	1,25	
062	3	BN	collina int.	1,30	
063	3	NA	collina int.	1,10	
063	4	NA	collina lit.	1,20	
063	5	NA	pianura	1,63	
064	1	AV	montagna int.	1,10	
064	3	AV	collina int.	1,10	
065	1	SA	montagna int.	1,10	
065	3	SA	collina int.	1,32	
065	4	SA	collina lit.	1,32	
065	5	SA	pianura	1,32	
066	1	AQ	montagna int.	1,20	
067	1	TE	montagna int.	1,24	
067	3	TE	collina int.	1,26	
067	4	TE	collina lit.	1,35	
068	1	PE	montagna int.	1,10	
068	3	PE	collina int.	1,14	
068	4	PE	collina lit.	1,14	
069	1	CH	montagna int.	1,10	
069	3	CH	collina int.	1,14	
069	4	CH	collina lit.	1,14	
070	1	CB	montagna int.	1,19	
070	3	CB	collina int.	1,10	
070	4	CB	collina lit.	1,02	**diminuzione**
071	1	FG	montagna int.	1,10	
071	3	FG	collina int.	1,26	**aumento**
071	4	FG	collina lit.	1,39	
071	5	FG	pianura	1,14	
072	3	BA	collina int.	1,41	
072	5	BA	pianura	1,62	
073	4	TA	collina lit.	1,10	
073	5	TA	pianura	1,10	

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA 2004 ton/ha	NOTE
074	4	BR	collina lit.	1,10	
074	5	BR	pianura	1,10	
075	5	LE	pianura	1,10	
076	1	PZ	montagna int.	1,10	
076	2	PZ	montagna lit.	1,10	
076	3	PZ	collina int.	1,10	
077	1	MT	montagna int.	1,10	
077	3	MT	collina int.	1,10	
077	5	MT	pianura	1,10	
078	1	CS	montagna int.	1,10	
078	2	CS	montagna lit.	1,10	
078	3	CS	collina int.	1,10	
078	4	CS	collina lit.	1,10	
078	5	CS	pianura	1,10	
079	1	CZ	montagna int.	1,10	
079	3	CZ	collina int.	1,10	
079	4	CZ	collina lit.	1,10	
079	5	CZ	pianura	1,10	
080	1	RC	montagna int.	1,10	
080	2	RC	montagna lit.	1,10	
080	4	RC	collina lit.	1,10	
080	5	RC	pianura	1,10	
081	3	TP	collina int.	1,10	
081	4	TP	collina lit.	1,10	
081	5	TP	pianura	1,10	
082	1	PA	montagna int.	1,10	
082	2	PA	montagna lit.	1,10	
082	3	PA	collina int.	1,10	
082	4	PA	collina lit.	1,10	
082	5	PA	pianura	1,10	
083	1	ME	montagna int.	1,10	
083	2	ME	montagna lit.	1,10	
083	4	ME	collina lit.	1,10	
084	1	AG	montagna int.	1,10	
084	3	AG	collina int.	1,10	
084	4	AG	collina lit.	1,10	
084	5	AG	pianura	1,10	
085	3	CL	collina int.	1,10	
085	4	CL	collina lit.	1,10	
085	5	CL	pianura	1,10	
086	1	EN	montagna int.	1,10	
086	3	EN	collina int.	1,10	
087	1	CT	montagna int.	1,10	
087	2	CT	montagna lit.	1,10	
087	3	CT	collina int.	1,10	
087	4	CT	collina lit.	1,10	
087	5	CT	pianura	1,10	

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA 2004 ton/ha	NOTE
088	3	RG	collina int.	1,10	
088	4	RG	collina lit.	1,10	
088	5	RG	pianura	1,10	
089	3	SR	collina int.	1,10	
089	4	SR	collina lit.	1,10	
089	5	SR	pianura	1,10	
090	1	SS	montagna int.	1,10	
090	3	SS	collina int.	1,10	
090	4	SS	collina lit.	1,10	
090	5	SS	pianura	1,20	
091	1	NU	montagna int.	1,10	
091	3	NU	collina int.	1,10	
091	4	NU	collina lit.	1,10	
092	3	CA	collina int.	1,10	
092	4	CA	collina lit.	1,10	
092	5	CA	pianura	1,20	
093	1	PN	montagna int.	1,10	
093	3	PN	collina int.	1,82	
093	5	PN	pianura	2,22	
094	1	IS	montagna int.	1,41	
094	3	IS	collina int.	1,41	
095	3	OR	collina int.	1,10	
095	5	OR	pianura	1,20	
096	1	BI	montagna int.	1,16	
096	3	BI	collina int.	1,29	
096	5	BI	pianura	1,37	
097	1	LC	montagna int.	1,29	
097	3	LC	collina int.	1,79	
098	5	LO	pianura	2,26	
099	3	RN	collina int.	1,52	
099	4	RN	collina lit.	1,41	
099	5	RN	pianura	1,86	
100	1	PO	montagna int.	1,50	
100	3	PO	collina int.	1,75	
101	1	KR	montagna int.	1,10	
101	3	KR	collina int.	1,10	
101	4	KR	collina lit.	1,10	
101	5	KR	pianura	1,10	
102	1	VV	montagna int.	1,10	
102	3	VV	collina int.	1,10	
103	1	VB	montagna int.	1,29	
103	3	VB	collina int.	1,29	

04A08838

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla scadenza del mandato dei membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)

Il giorno 7 giugno 2005 scade il mandato dei membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nominati, per il quinquennio 2000 - 2005, con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 giugno 2000 e successive sostituzioni e integrazioni ai sensi dell'art. 17 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Si invitano, pertanto, le organizzazioni sindacali di carattere nazionale a provvedere alla designazione dei nuovi rappresentanti per il prossimo quinquennio, ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936.

04A08719

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001.

A seguito dell'emanazione della legge 6 aprile 2004, n. 101, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73/L del 23 aprile 2004, che ne ha autorizzato la ratifica, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, in data 18 maggio 2004; in data 11 giugno 2004 è stata parimenti depositata la dichiarazione relativa all'art. 12.3d del Trattato.

Ai sensi dell'art. 28.2 del Trattato, l'Atto sunnominato è entrato in vigore per l'Italia il 16 agosto 2004.

04A08853

Entrata in vigore dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica bolivariana del Venezuela di cooperazione economica, industriale, nel settore delle infrastrutture e allo sviluppo, con protocollo firmato a Caracas il 14 febbraio 2001.

Il giorno 21 luglio 2004 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica bolivariana del Venezuela, di cooperazione economica, industriale, nel settore delle infrastrutture e allo sviluppo, con Protocollo, firmato a Caracas il 14 febbraio 2001, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 10 gennaio 2004, n. 8, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2004.

In conformità all'art. 18, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 1° aprile 2004.

04A08856

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 3 settembre 2004

Dollaro USA	1,2175
Yen giapponese	132,96
Corona danese	7,4369
Lira Sterlina	0,67990
Corona svedese	9,1370
Franco svizzero	1,5340
Corona islandese	87,66
Corona norvegese	8,3115
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,57730
Corona ceca	31,655
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	247,70
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6590
Lira maltese	0,4275
Zloty polacco	4,4319
Leu romeno	40917
Tallero sloveno	239,9900
Corona slovacca	40,125
Lira turca	1833700
Dollaro australiano	1,7450
Dollaro canadese	1,5802
Dollaro di Hong Kong	9,4955
Dollaro neozelandese	1,8620
Dollaro di Singapore	2,0712
Won sudcoreano	1400,31
Rand sudafricano	8,0371

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A08881

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica civile alla Parrocchia Santa Maria Regina della Pace, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 agosto 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Parrocchia Santa Maria Regina della Pace, con sede in Roma.

04A08844

Riconoscimento della personalità giuridica civile al Santuario Madonna della Brughiera, in Trivero

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 agosto 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica al Santuario Madonna della Brughiera, con sede in Trivero (Biella).

04A08845

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Comunicato di rettifica concernente il contratto collettivo nazionale di lavoro, relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 ed il primo biennio economico 2002/2003.

Nel contratto collettivo relativo al personale scuola citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 135 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 14 agosto 2003, all'art. 79 (Effetti dei nuovi stipendi), commi 1, 2 e 3, ovunque ricorra il riferimento all'art. 75, intendasi come riferimento all'art. 76.

04A08737

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso del Ministero delle politiche agricole e forestali relativo al comunicato recante: «Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva "Sannio Caudino Telesino"» (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 165 del 16 luglio 2004).

Nell'allegato al comunicato relativo alla proposta di riconoscimento citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 61, prima colonna, all'art. 3. (Zona di produzione), al quarto rigo, dove è scritto: «...*Canipoli* del Monte Taburno...», leggasi: «...*Campoli* del Monte Taburno...».

04A08736

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401210/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ **0,77**